



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 101 del 18/10/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 settembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

5) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024

Il presente procedimento trae origine da un'attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 453pfi23-24, avente ad oggetto: "Condotta del calciatore sig. Alla Mateo che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società Accademia Frosinone ACSRL, autorizzato in data 31.10.2023 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione albanese";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

dichiarazione del calciatore sig. Alla Mateo datata 21.7.2023, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo nonché dal suo tutore temporaneo;

modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Alla Mateo datato 21.7.2023 ed inviato dalla società SSD Accademia Frosinone SCSRL;

approvazione del tesseramento del calciatore sig. Alla Mateo del 31.10.2023 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;

comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione albanese alla F.I.G.C. in data 31.10.2023, dalla quale emerge che il calciatore sig. Alla Mateo è stato tesserato per le società J.F. Lushnje 1920 e Lushnja, alla medesima affiliate;

revoca del tesseramento del calciatore sig. Alla Mateo da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 2.11.2023;

foglio censimento per la stagione 2023 - 2024 della società SSD Accademia Frosinone SCSRL;

corrispondenza via mail tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022;

certificazione di collocamento del minore sig. Alla Mateo da parte dei servizi sociali del Comune di Pavia presso la comunità San Domenico Savio 2, con sede in Arpino (FR), nonché certificazione del titolare di tale struttura e tutore temporaneo del predetto minore;

Ritenuto che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso quanto segue. In occasione della richiesta di tesseramento per la società S.S.D. Accademia Frosinone SCSRL del 21.7.2023, il calciatore sig. Alla Mateo ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione albanese alla F.I.G.C. in data 31.10.2023, con la quale si attesta che il calciatore sig. Alla Mateo è stato tesserato per le società J.F. Lushnje e Lushnja, alla medesima affiliate;

Rilevato che all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il calciatore sig. Alla Mateo e la società Accademia Frosinone SCSRL hanno definito le rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale n. 420/AA della F.I.G.C. del 9.4.2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l'applicazione della sanzione di n. 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il calciatore e l'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta) per la società SSD Accademia Frosinone SCSRL;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 19/AA della F.I.G.C. dell'8.7.2024 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società SSD Accademia Frosinone SCSRL, in quanto tale società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per l'adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione base originariamente prevista e posta a fondamento dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022).

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale:

la **società SSD Accademia Frosinone SCSRL** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alla Mateo, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: "violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 21.7.2023, in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD Accademia Frosinone SCSRL, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere".

Nella riunione del 12 settembre 2024 per la Procura è presente l'Avv. Giovanni Greco, mentre per i deferiti nessuno è presente.

In tale sede il rappresentante della Procura Federale "preliminarmente fa presente di aver ricevuto dal legale rappresentante della società deferita comunicazione con la trasmissione del bonifico di euro 250,00, avvenuto in pari data (09/09/2024), all'iban del Comitato Regionale Lazio LND.

Preso atto di ciò, la Procura insiste nel deferimento e chiede che vengano dichiarati decaduti gli effetti del patteggiamento intercorso e si applichi quindi alla società la sanzione di euro 667,00.

Si rimette al Tribunale per la valutazione dell'eventuale compensazione con la somma versata in

data 09/09/2024.”.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, osserva che le argomentazioni svolte dalla Procura possano essere accolte.

Per i motivi suesposti, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere la società Accademia Frosinone SCSRL responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 450,00, con eventuale compensazione parziale con l’importo tardivamente versato a seguito del patteggiamento revocato.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA FIORAVANTI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA PALMAROLA CLUB A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 13/09/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1019pfi23-24, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro dal sig. Luca Fioravanti, calciatore tesserato per la SSD Palmarola Club a r.l., in occasione della gara La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l. del 9.3.2024, valevole per il girone A del campionato di serie C1 di Calcio a 5"*, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale il sig. Luca Fioravanti all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Palmarola club a r.l., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, prima dell'inizio dell'incontro La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l. del 9.3.2024 e valevole per il girone A del campionato di serie C1 di Calcio a 5, rivolto all'arbitro dell'incontro che lo aveva sanzionato con l'espulsione in occasione della precedente gara Ludis Italica – Palmarola Club a r.l. del 19.1.2024, valevole per il girone C del campionato di serie C2 di Calcio a 5, le seguenti testuali espressioni: *"questo è un pezzo di merda", "sei un bastardo", "oggi so cazzi sua", "vojo proprio vede che fai, sto figlio di puttana, sto infame, sta guardia"*.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio del 22.3.2024, corredato della relativa documentazione da cui risultava che in data 9.3.2024 il Sig. Luca Fioravanti, calciatore tesserato per la Palmarola Club a r.l., si sarebbe presentato presso l'impianto sportivo della La Pisana Calcio a 5 dove si doveva disputare la gara La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l. valevole per il girone A del campionato di serie C1 di Calcio a 5, e durante il riscaldamento delle squadre aveva iniziato ad urlare all'indirizzo del direttore di gara una serie reiterata di espressioni offensive.

Il direttore di gara affermava di aver riconosciuto il sig. Luca Fioravanti in quanto già in occasione di una precedente gara dal medesimo arbitro diretta (disputata il 19.1.2024 tra Ludis Italica – Palmarola Club a r.l.), lo aveva sanzionato con l'espulsione; il sig. Fioravanti, a quel punto, avrebbe reiterato le espressioni offensive rivolte all'indirizzo del direttore di gara gridando le seguenti espressioni: *"questo è un pezzo di merda", "sei un bastardo", "oggi so cazzi sua", "vojo proprio vede che fai, sto figlio di puttana, sto infame, sta guardia"*.

Per tale condotta il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio aveva sanzionato il sig. Luca Fioravanti con la squalifica per 5 gare effettive, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 177 del 24.1.2024 del Comitato Regionale Lazio.

Alla riunione del 12/09/2024 era presente, per la Procura Federale, l'avv. Giovanni Greco.

Per il deferito nessuno era presente.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento con la squalifica di n.4 gare a carico del calciatore Fioravanti Luca.

Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati al Sig. Luca Fioravanti siano provati. Dalla documentazione versata in atti emerge come la condotta posta in essere dal deferito, invero, sia dettagliatamente descritta dall'arbitro nel proprio referto di gara: *"Il calciatore Luca Fioravanti tesserato della società PALMAROLA CLUB A.R.L. si è presentato al campo della squadra Ospitante odierna e prima dell'inizio della gara (durante il riscaldamento) dallo spazio riservato ai tesserati della Pisana, attiguo alla tribuna, ha iniziato a strillare, a squarciagola, una serie reiterata di insulti, a me indirizzati, udibili a 30 mt di distanza, nonostante la musica presente dai diffusori. La forza era tale che l'intera terna, e parte dei presenti, hanno chiesto spiegazioni perché lo stesso mi indicava palesemente. Quando mi avvicinavo, a circa 2 mt dal Fioravanti, allo scopo di capire chi fosse e cosa stesse succedendo, potevo identificare certamente quel calciatore che poche settimane prima avevo arbitrato in Serie C2. Nel C.U. N. 177 veniva comunicata la sua squalifica e questi approfittava dell'evento sportivo odierno, per insultarmi ed offendermi. Quando mi avvicinavo ha rincarato la dose: questo è un pezzo di merda, sei un bastardo, oggi so cazzi sua, vojo proprio vede che fai... sto figlio di puttana, sto infame, sta guardia etc. Mettendomi in*

soggezione davanti a tutti i presenti".

In sede di audizione da parte della Procura Federale, lo stesso direttore di gara ha confermato il contenuto del proprio referto. Le dichiarazioni rese dall'arbitro, inoltre, trovano riscontro nel referto relativo alla gara Ludis Italica – Palmarola Club a r.l. del 19.1.2024, valevole per il girone C del campionato di serie C2 di Calcio a 5, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: *"appena notificavo la prima ammonizione il calciatore applaudiva le mani e davanti a tutti diceva: "bravo mo puliscitece il culo co sto giallo e se me dai il rosso te do pure una pizza in faccia". Alla notifica della seconda ammonizione il Fioravanti si alzava dalla panchina e veniva verso di me con fare aggressivo e minaccioso, i compagni di squadra lo hanno fermato e costretto ad uscire dal r.d.g. A quel punto si metteva sugli spalti e continuava a insultare, A gara terminata si frapponeva tra me e lo spogliatoio insultandomi e provocandomi. Il calciatore è alto 192 cm e pesa almeno 95 Kg. Il suo allenatore e alcuni compagni gli chiedevano di placarsi ma lui continuava ad insultarmi e terrorizzarmi, nel tentativo di farmi "ricordare di lui" per le prossime occasioni".*

Per tale condotta il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio aveva sanzionato il sig. Luca Fioravanti con la squalifica per 5 gare effettive, così come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 177 del 24.1.2024 del Comitato Regionale Lazio.

Cionondimeno, a poche settimane di distanza dai fatti di cui alla gara Ludis Italica – Palmarola Club a r.l. del 19.1.2024, il sig. Luca Fioravanti reiterava la propria illegittima condotta in occasione dell'incontro La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l., come confermato anche dal secondo arbitro della gara in sede di propria audizione da parte della Procura Federale.

Con riferimento al profilo della dosimetria della sanzione, osserva il Decidente come nella fattispecie in esame ai fini della valutazione dei fatti contestati debba essere posto particolare accento sulla *recidività* ex art. 18 CGS delle condotte della stessa natura e a brevissima distanza temporale da quelle precedentemente poste in essere dal giocatore il 19.01.2024, peraltro nei riguardi del medesimo direttore di gara.

A tal riguardo giova evidenziare come il giocatore abbia agito "a freddo", prima dell'incontro *La Pisana Calcio a 5 – Gap SSD a r.l.* del 9.3.2024 durante la fase del riscaldamento dando, quindi, seguito all' inqualificabile sfogo perpetrato nei riguardi della stessa persona qualche settimana prima.

Ad avviso di Questo Tribunale deve biasimarsi la particolare gravità dei fatti contestati al deferito, attesa la sua idoneità a suscitare nei riguardi del destinatario delle reiterate ed insistenti minacce e offese, un particolare e consolidato stato di agitazione, angoscia e preoccupazione durevoli nel tempo: oltre, dunque, la durata della singola competizione e i circoscritti momenti appena successivi alla sua conclusione.

Tale circostanza trova, peraltro riscontro nelle dichiarazioni rese dal direttore arbitrale, ad esempio nel passaggio del referto arbitrale in cui è riportato testualmente "[...] *Il suo allenatore e alcuni compagni gli chiedevano di placarsi ma lui continuava ad insultarmi e terrorizzarmi, nel tentativo di farmi "ricordare di lui" per le prossime occasioni [...]*" da cui si evince l'evidente intento terrifico.

Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il deferito Fioravanti Luca responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n. 6 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 18 ottobre 2024

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato